

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 15 dicembre 1967 in Modena, presso la Sede della Associazione Industriali della Provincia di Modena,

tra

l'Associazione Industriali stessa in persona del sig. Gino Malagoli, Capo della sezione Alimentari, assistito dall'avv. Giorgio Saltini e dal dott. Riccardo Reggiani, in rappresentanza delle singole Aziende associate esercenti l'industria delle conserve animali:

e

- la Filziat-Cgil - Sindacato Provinciale di Modena, in persona del Segretario sig. Vittorio Prandini, assistito dai sigg. Giovanni Ascolini, Ernes Malaguti, Silvano Contrasti, Aldino Marchesi e Giovanni Ferrari
- la Fulpia-Cisl - Sindacato Provinciale di Modena in persona del Segretario William Arletti, assistito dal sig. Rino Baraldi
- la Uilias-Uil - Sindacato Provinciale di Modena, in persona dei sigg. Antonio Malmusi, Giancarlo Dotti e Duilio Fiorini

in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dalle Aziende citate, preso atto della generale disponibilità di entrambe le parti ad istituire il premio di produzione collegato ad elementi obiettivi di cui all'art. 1, parte IV, del c.c.n.l. 23 settembre 1966, si sono convenute le seguenti modalità di applicazione pratica delle norme contrattuali relative:

- 1) - Commissione Tecnica Paritetica - Viene demandato alla Commissione Tecnica Paritetica di cui al punto 4) dell'accordo interaziendale del 22/10/1965 il compito di:
  - a) - individuare una gamma di possibili elementi obiettivi entro i quali dovrà essere operata la scelta del singolo elemento utilizzabile in sede di istituzione del premio aziendale;
  - b) - individuare i criteri per la soluzione dei problemi di determinazione quantitativa concernenti gli elementi obiettivi come sopra prescelti;
  - c) - disciplinare eventuali ulteriori aspetti generali di carattere tecnico dell'istituto.
- 2) - Periodo di riferimento del premio - L'eventuale congegno mobile dovrà operare in riferimento ad un indice di base relativo ad un periodo: a) di normalità tecnico-produttiva; b) immediatamente precedente la data di entrata in funzione del congegno stesso; c) di ampiezza tale da consentire l'individuazione di indici attendibili. Si presume che tale condizione sia adempiuta ove il periodo stesso abbia l'ampiezza di 1 anno.

./.

- 3) - Natura del premio - Il premio costituisce un elemento accessorio della retribuzione normalmente realizzata per ogni altro titolo.
- 4) - Trattative aziendali per la istituzione del premio - Le trattative aziendali per la istituzione del premio potranno aver luogo soltanto a partire dal 1/1/1969. Dalla stessa data decorrerà il premio aziendale di produzione, a condizione che l'accordo aziendale per la sua istituzione sia sottoscritto entro il 28 febbraio 1969. Ove ciò non si verifichi la decorrenza del premio sarà stabilita nell'ambito della trattativa aziendale destinata all'istituzione del premio stesso.
- 5) - Piccole Aziende - Le parti attualmente constatano che, nei confronti delle Aziende appresso indicate, ricorrono le condizioni di applicabilità del penultimo comma dell'art. 1, parte comune, del c.c.n.l. 23 settembre 1966:
- PALMIERI - Concordia
  - BALDENI - Montecenero
  - FINI
  - SALUMIFICIO MODENESE
  - MONTORSI - Mirandola
  - SARTI ALCISA
  - CORSINI

Per le Aziende di cui sopra la determinazione del premio fisso avverrà secondo le modalità previste dai punti precedenti in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

*Giuseppe P...*  
*G. Bellini* *D. Ruffano*

p. la FILZIAT-CGIL

*Vittorio Francini*

p. la FULPIA-CISL

*F. F...*

p. la UILIA-UIL

*Giuseppe Bobbi*  
*Amalunni Antani*